



## **COMUNE DI TREVISO**

Settore Sportello Unico - Servizio Attività produttive

### **ALLEGATO 2**

## **PROGRAMMAZIONE PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE E NORME PROCEDURALI**

### **CRITERI**

<b>CRITERI DI PROGRAMMAZIONE</b> <b>PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ</b> <b>DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI</b>
---

**Premessa**

L'art.117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni *"potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*, e l'art.4, comma 4, della legge n.131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *"la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114,117, comma sesto, e 118 della Costituzione"*.

-----

**TITOLO I**

***Criteria di programmazione***

ARTICOLO 1

**Obiettivi della programmazione**

I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:

- a. favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
- b. la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
- c. omissis\*;
- d. integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e la vigente zonizzazione acustica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- e. tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della compatibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile;
- f. omissis\*.

---

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

ARTICOLO 2

**Zone del territorio comunale**

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è costituito da una zona unica.

ARTICOLO 3

**Apertura di nuovi esercizi**

Omissis\*

---

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

ARTICOLO 4

**Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione**

Omissis\*

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

#### ARTICOLO 5

### **Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione**

Omissis\*

---

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

#### ARTICOLO 6

### **Trasferimento di sede in diversa zona**

Omissis\*

---

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

#### ARTICOLO 7

### **Attività stagionale**

Omissis\*

---

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

#### ARTICOLO 8

### **Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati**

Omissis\*

---

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

#### ARTICOLO 9

### **Efficacia e validità dei criteri comunali**

Omissis\*

---

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

-----

## **TITOLO II**

### ***Norme procedurali generali***

#### ARTICOLO 10

### **Procedure relative alle Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)**

1. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico deve essere redatta sull'apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune e presentata al competente Ufficio comunale.  
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
  - generalità del segnalante/richiedente;
  - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 26 marzo 2010, n.59 e successive modifiche, nonché la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali;

- ❑ l'indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività, con planimetria dell'esercizio in scala 1:100 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita (ai fini della sorvegliabilità);
- ❑ dichiarazione che non sussistono impedimenti all'esercizio dell'attività derivanti dal regolamento condominiale o da altri accordi di natura contrattuale;
- ❑ documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n.3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n.447/1995;
- ❑ dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria;
- ❑ autocertificazione relativa al rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- ❑ autocertificazione del rispetto della sorvegliabilità dei locali;
- ❑ nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Per i cittadini extra comunitari è necessario allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità o comprova della prenotazione per il relativo rinnovo.

Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA .

#### ARTICOLO 11 **Subingresso**

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività previa Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali; per quanto riguarda il possesso dei requisiti professionali, ad esclusione delle ex iscrizioni al REC per la somministrazione e della professionalità comprovata dall'iscrizione all'INPS, è necessario allegare documenti comprovanti il possesso degli stessi;
- c) documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447/1995", qualora non sia stata già depositata dal precedente titolare e non siano state apportate modifiche ai locali e/o alle attrezzature rumorose.

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Per i cittadini extra comunitari è necessario allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità o comprova della prenotazione per il relativo rinnovo.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve altresì essere corredata da dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria e gli estremi dell'atto di trasferimento, redatto da notaio, ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore.

Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività, sospendendola per un periodo superiore a 12 mesi, decade dal titolo abilitativo.
3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune. In ogni caso di cambio di titolarità del ramo d'azienda il nuovo titolare deve sempre informare il Comune dell'avvenuto trasferimento del ramo d'azienda entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente i seguenti elementi essenziali:
  - generalità del dichiarante;
  - dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 12 mesi dall'apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
  - dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
  - dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria;
  - dichiarazione che non sussistono impedimenti all'esercizio dell'attività derivanti dal regolamento condominiale o da altri accordi di natura contrattuale.
5. Nel caso di reintestazione (subingresso del proprietario) dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.
6. Qualora il proprietario non comunichi la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 12 mesi dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010.
7. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
8. Nel caso di variazioni societarie deve essere depositata la SCIA al Comune entro 30 giorni dalla modifica.

#### ARTICOLO 12

##### **Trasferimento di sede ed ampliamento/riduzione degli esercizi**

1. Il trasferimento di sede nell'ambito del territorio comunale e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva SCIA al Comune.
2. Detta SCIA deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti dichiarazioni:
  - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
  - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
  - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie per i prodotti alimentari (Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004);
  - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
  - di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- planimetria dell'esercizio in scala 1:100 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita (ai fini della sorvegliabilità);
- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
- dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria.

Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA .

#### ARTICOLO 13

##### **Attività di somministrazione temporanee**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (Scia); detta attività non è assoggettata al possesso dei requisiti professionali, ma soltanto di quelli morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.
2. Omissis\*
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. Omissis\*
5. Omissis\*

6. La Scia deve contenere la dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, la Scia ai fini della registrazione sanitaria.

---

\*abrogata e sostituita con la frase in corsivo, in conformità all'art. 41 de D.L. n. 5/2012 come modificato dalla L. di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

#### Articolo 14

##### ***Variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali***

1. Se il procuratore/preposto, unico conduttore dell'attività recede volontariamente dall'incarico deve comunicarlo formalmente al Comune, alla società ed al Registro Imprese della CCIAA per gli adempimenti conseguenti (cancellazione); la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione, previo avvio del procedimento.
2. La società titolare dell'attività deve comunicare tempestivamente al Comune ed al Registro imprese della CCIAA la revoca della procura al procuratore o del preposto; la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previo avvio del procedimento.
3. Qualora la società titolare dell'attività in possesso dei requisiti professionali nella persona del legale rappresentante dovesse modificare il proprio assetto, deve garantire il possesso dei requisiti professionali comunicando entro 90 giorni l'avvenuta variazione al Comune ed al Registro imprese della CCIAA. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previo avvio del procedimento.

#### ARTICOLO 15

##### **Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione**

Omissis\*

---

\* abrogata in quanto già disciplinata dal precedente articolo 10.

#### ARTICOLO 15 BIS

##### **Cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande**

E' soggetto a Scia la cessazione a qualsiasi titolo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

#### ARTICOLO 16

##### **Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative**

1. **SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE**  
Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.  
Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.
2. **PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO**  
La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.  
Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni vincolanti per l'azienda.
3. **DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"**  
In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.
4. **ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA**  
Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, devono altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

#### 5. SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

Non è sottoposta alla disciplina regionale in quanto effettuata come prestazione di un servizio connesso all'attività "di istituto", la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 9 della legge regionale effettuata direttamente:

- da amministrazioni scolastiche, universitarie o altre istituzioni/enti di formazione, studio e ricerca, a favore rispettivamente del personale docente e degli alunni;
- da comunità religiose, a favore dei componenti ed ospiti e dei singoli visitatori dei suoi luoghi di culto e della sua sede;
- da amministrazioni di ospedali o di altri luoghi di cura, comprese le strutture sanitarie residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, le case di riposo, ecc., a favore dei degenti e di chi presta loro assistenza;
- da amministrazioni militari, dalle forze di polizia e dei vigili del fuoco, a favore dei relativi appartenenti;
- da strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati, a favore dei propri ospiti.

Diversamente, qualora la somministrazione sia effettuata non direttamente dall'amministrazione, struttura od ente interessato ma da altro soggetto dagli stessi appositamente incaricato, questi deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dall'articolo 9 della legge regionale.

Non rientrano in questa fattispecie le mense aziendali di cui all'articolo 9, comma 1 lettera d), per le quali è comunque prevista la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

---

\* abrogata e sostituita con la frase in corsivo in conformità alla L. n. 241/1990 e successive modifiche.

#### 6. SOMMINISTRAZIONE IN STRUTTURE ANCORATE AL SUOLO EX COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Omissis\*

---

\* Abrogato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. n.27/2012.

#### 7. VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI

Omissis\*

---

\* abrogato in conformità alla DGR n. 2029 del 3 agosto 2010.

---

### **TITOLO III** ***Norme finali***

#### ARTICOLO 17 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale e dall'art. 64 del D.Lgs. n.59/2010, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Articolo 17 BIS

Indirizzi per la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura, in conformità con le eventuali disposizioni dei relativi regolamenti condominiali.

Il Sindaco, al fine di assicurare una civile convivenza tra attività di somministrazione e residenti, con propria ordinanza stabilisce:

- le modalità di comunicazione dello svolgimento dell'orario di esercizio dell'attività;
- l'orario massimo di esercizio dell'attività di somministrazione oggetto di sanzioni delle forze dell'ordine e/o relazioni di servizio della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine, comprovanti situazioni che compromettono la civile convivenza;
- l'orario e le modalità di svolgimento delle attività accessorie alle attività di somministrazione;
- l'orario di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i dehors (plateatici) e qualsiasi altra forma di ristoro all'aperto.

#### Articolo 17 TER

### Limitazioni per motivi imperativi di interesse generale

1. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, per:

- ragioni di ordine pubblico;
- ragioni di pubblica sicurezza;
- ragioni di sostenibilità ambientale, incluso l'ambiente urbano;
- ragioni di sostenibilità sociale;
- ragioni di viabilità;
- la salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e paesaggistico;
- la tutela della salute;
- la tutela dei lavoratori;
- evitare situazioni di abuso del consumo di alcolici;
- non ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità

e comunque per motivi imperativi di interesse generale. Quanto senza applicare le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 29/2007, in conformità all'articolo 20 della medesima legge.

2. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via temporanea o permanente, per assicurare sia all'esterno che all'interno dei locali, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la salute e la quiete pubblica. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 29/2007, nonché agli articoli 12 e 13 del Regolamento comunale delle attività rumorose.

3. Le limitazioni agli orari e/o le prescrizioni all'esercizio dell'attività devono rispettare il principio di proporzionalità.

### ARTICOLO 18

#### **ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991, L. 25/1996, L.R. n.29/2007, DGR n. 2982 del 14 ottobre 2008 e DGR n.3340 del 4 novembre 2008)\*.